

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2334-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1967

---

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro  
con sede in Cosenza

---

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta merita attenta considerazione e, poichè è giustificata, pronta approvazione.

La Calabria ha una sola Corte d'Appello, quella di Catanzaro. Ha anche una sezione di essa a Reggio.

La Corte di appello di Catanzaro ha competenza territoriale sulle giurisdizioni di ben 10 tribunali e 75 preture, salvo errore. La Sezione di Reggio su un tribunale e sei preture. Basterebbe ciò per constatare lo enorme gravame dell'unica Corte d'appello per la quale si lamenta un arretrato di circa 400 processi gravi e di un pesantissimo arretrato di cause civili. La istituzione della Sezione di Reggio non è valsa ad eliminare il disservizio e i ritardi. È facilmente immaginabile il carico di lavoro che all'unica Corte esistente proviene da dieci tribunali e da settantacinque preture; come sono facilmente immaginabili gli inconvenienti e i disagi e il danno che deve subire quella popolazione calabrese che vive molto distante da Catanzaro. Si osservi una carta geografica e si veda la posizione topografica di Catanzaro, di Reggio, di Cosenza: distanze, comunicazioni spesso non facili, oltre tutto, rendono più costosa l'amministrazione della giustizia, come rendono più costoso e disagiato e spesso penoso lo sforzo dei cittadini della provincia di Cosenza per chiedere e ottenere giustizia.

Qualche raffronto può essere fatto per dimostrare che la Calabria ha diritto ed ha bisogno ad una seconda Corte d'Appello: la Sicilia ha 4 Corti d'appello dalle quali

dipendono 16 tribunali; la Corte di Bari ha sotto la sua giurisdizione 4 tribunali; Brescia ne ha 5; Lecce ne ha 3. Il raffronto è indicativo del sovraccarico della Corte d'Appello di Catanzaro e della necessità di alleggerirne la competenza territoriale per far sì che il suo funzionamento diventi tale da rispondere non soltanto alla attesa della popolazione ma soprattutto alla esigenza che giustizia sia resa senza intollerabili ritardi.

È infine da rilevare che, mentre parrebbe necessaria la istituzione di una seconda Corte, la proposta si limita alla istituzione di una sezione della Corte di Catanzaro. Ciò è molto importante sia ai fini della spesa che non soltanto non viene aggravata ma, in conseguenza del decentramento, potrà forse risultare diminuita; sia ai fini della possibilità di ottenere utili risultati col semplice e modesto aumento dell'organico dei magistrati della Corte di Catanzaro, da destinare alla Sezione di Cosenza.

Non sembra che per l'accoglimento della proposta sorga alcun problema di spesa, bastando allo scopo i normali stanziamenti esistenti per il funzionamento della Corte d'Appello ed essendo i locali assicurati dall'entrata in funzione del nuovo palazzo di giustizia di Cosenza. Appaiono pertanto superabili le perplessità manifestate in proposito dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

La 9<sup>a</sup> Commissione ha manifestato parere favorevole; pertanto si propone l'accoglimento del presente disegno di legge.

MONNI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita in Cosenza una Sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei Tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

**Art. 2.**

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

**Art. 3.**

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Catanzaro, alla data

di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della Sezione distaccata di Corte di appello di Cosenza, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del Codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.

**Art. 4.**

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della Sezione distaccata di Corte di appello di Cosenza.